

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 312

OGGETTO: Rinnovo Convenzione per la fornitura a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti, a favore delle persone affette da celiachia- Ditta "Birikkini SAS" di Peluso Cladinoro - Mesoraca.-

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO UNICO AZIENDALE

Data presentazione della proposta

In data 13 LUG. 2018, nei locali della sede dell'ASP in Via M. Nicoletta Angolo Via G. di Vittorio, Crotone, il Direttore Generale Dr. Sergio Arena, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Distretto Unico Aziendale, Dr. Sergio D'Ippolito, su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità, legittimità e conformità dell'atto alla normativa vigente, resa dal responsabile del procedimento designato

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" stabilisce che, per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.230 del 27.06.2013 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale degli alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia;

VISTA la delibera n. 171 del 07.04.2014 di questa ASP, con la quale veniva approvata la convenzione con la ditta "Birikkini SAS" di Peluso Cladinoro, con sede legale in Mesoraca.-

PRESO ATTO che la succitata Ditta, con istanza acquisita agli atti di questa ASP, protocollo n.31409 del 02.07.2018, ha richiesto il rinnovo della convenzione come previsto dalla normativa vigente;

VERIFICATI i requisiti previsti dalla regolamentazione regionale;

PROPONE

-il rinnovo della convenzione con la Ditta "Birikkini SAS" di Peluso Cladinoro con sede legale in Mesoraca, per un periodo di due anni e, con decorrenza 01.07.2018;

-la suddetta convenzione allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, autorizza la Ditta "Birikkini SAS" di Peluso Cladinoro all'attività di distribuzione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad una Alimentazione Particolare, a favore delle persone affette da celiachia, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, per l'esercizio commerciale ubicato in Mesoraca, Via XX Settembre 26/28;

-La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta stessa o perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio Aziendale Celiaci

Dott.ssa Vittoria Scutifero



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dott. Sergio D'Ippolito

IL Sostituto

Dott. Giovanni Rossano



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

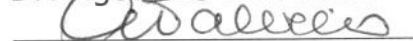
DELIBERA

-di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore della Struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe FICO



Il Direttore Sanitario
Dr. Agostino TALERICO



Il Direttore Generale
Dr. Sergio ARENA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 13 LUG. 2018 con protocollo della U.O.

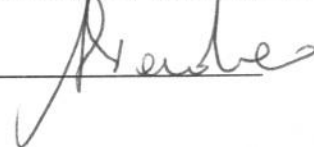
Segreteria Generale n. 090, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 13 LUG. 2018

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell'ufficio



ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA

In data 13 LUG. 2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di .Crotone. con sede in Via M-. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio".88900 Crotone,. Cod.Fiscale/P.IVA.01997410798 rappresentata dal Dr. Sergio Arena,. nella qualità di Direttore Generale

E

La Ditta BIRIKKINI SAS di Peluso Cladinoro, con sede in Mesoraca (KR) Via XX Settembre n. 26/28, Codice fiscale PLSCDN91L15C352D, Partita Iva 03085160798 rappresentata dal Sig. Peluso Cladinoro nella qualità di titolare

VISTI

Il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

-L'art 1, lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

-L'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;

-La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

-La Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;

-Il D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123";

-Il Registro Nazionale di cui all'art.7 del DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine;

-La Legge Regionale n. 47/2012

DATO ATTO:

delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n.230..del.27.06.2013.
"Legge Regionale n.47/2012: procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca residenti nella Regione Calabria" che qui si intendono integralmente richiamate ai fini della puntuale applicazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Art. 1
Oggetto dell'accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il punto vendita BIRIKKINI SAS di Peluso Cladinoro, con sede in Mesoraca (KR) Via XX Settembre 26/28;

Art. 2
Prodotti concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro nazionale sezione Celiachia in vigore, consultabile sul sito <http://www.ministerosalute.it/Ualimenti/dietetica/>

Art. 3
Condizioni di vendita

Ciascun negozio aderente al servizio può determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel registro nazionale, che deve essere esposto in modo leggibile e chiaro al cittadino e praticato a tutti gli acquirenti.

Il negozio si impegna a garantire, nei propri punti vendita, le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti:

- temperatura interna dei negozi al di sotto dei 30 °C -
- conservazione dei prodotti surgelati all'interno di frigoriferi con spazi separati e dedicati per evidenziare meglio il prodotto ed eliminare ogni rischio di contaminazione -
- vita residua del prodotto pari ad almeno il 70% della sua vita totale
- adeguata segnalazione della concedibilità SSR del prodotto.

Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nell'elenco nazionale.

Art. 4
Percorso del paziente

I Cittadini aventi diritto possono effettuare il proprio approvvigionamento a carico del SSR sia all'interno dei negozi che hanno ottenuto l'autorizzazione e stipulato la convenzione con l'ASP, sia presso le Farmacie convenzionate della Regione.

Il cittadino si reca presso uno dei punti vendita di cui sopra, sceglie gli alimenti che desidera acquistare; ogni buono rilasciato deve essere speso in un'unica soluzione (da 1 a 4 buoni) e non necessariamente sino al tetto del suo valore, nell'ambito del mese di validità del buono stesso.

Resta a carico al cittadino l'eventuale differenza rispetto al totale dei buoni che presenta.

Art. 5
Obblighi informativi

I negozi convenzionati accettano i buoni presentati dal Cittadini aventi le specifiche di cui all'allegato agli atti, esclusivamente per gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro Nazionale degli alimenti speciali e inviano mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda Sanitaria Provinciale che ha emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dal Cittadini ed alla fattura.

Il tracciato costituisce requisito essenziale per dar seguito al rimborso.

Art. 6
Buoni spesa

Le AASSPP consegnano ai cittadini affetti da malattia celiaca 4 buoni spesa mensili spendibili presso i negozi individuati o presso le farmacie convenzionate.



Il buono può essere speso solo nel mese di competenza.

Il buono spesa deve contenere in chiaro almeno i seguenti elementi: un numero progressivo ed univoco, il logo della Regione Calabria in alto a sinistra, quello dell'ASP in alto a destra, con i dati del Distretto SS che ne ha effettuato il rilascio e del Servizio/Ufficio Aziendale competente alla consegna, il codice di esenzione, il numero di autorizzazione che si attribuisce all'utente all'atto della prima iscrizione, il codice identificativo del paziente, il timbro, il nominativo e la firma del medico in originale su tutte e quattro le sezioni del buono, la data di emissione (apposta al momento del rilascio dei buoni e uguale su tutti i buoni), il mese di validità. Deve essere inoltre presente uno spazio destinato al timbro dell'esercizio commerciale che accetta il buono ed eroga i prodotti.

Art. 7 – Aspetti economici

I negozi autorizzati e convenzionati invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente alle AASSPP che hanno emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed al documento di riepilogo mensile (per ASP di altri territori, anche copia dell'Autorizzazione e Convenzione vigenti con l'ASP del territorio in cui è ubicato l'esercizio).

La documentazione soprarichiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso. L'importo del documento di riepilogo mensile non potrà essere comunque superiore all'importo dei buoni spesa utilizzati nel mese di riferimento.

Sull'importo del documento di riepilogo economico verrà applicato uno sconto pari al 10% a fronte dell'impegno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato nel documento di riepilogo economico entro 90 gg dal ricevimento del documento.

In ogni caso superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

Art. 8 Rispetto normativa sulla privacy

Durante le attività previste deve essere assicurata la confidenzialità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativa ai soggetti celiaci. Al soggetto celiaco residente nei territori viene assegnato un codice paziente anonimo riportato sui buoni spesa

Il negozio aderente attiva un sistema di rete tale da garantire la registrazione delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, un adeguato sistema di rilevazione dei prodotti erogati ai fini della fatturazione alle Aziende Sanitarie Provinciali e dei controlli di appropriatezza che le stesse devono garantire. Non sono consentiti altri usi dei dati rilevati.

Art. 9 Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione e la ditta fornitrice, o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente competente il Foro di Crotone..

Art. 10 Risoluzione del Contratto

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente al servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con obbligo per il negozio aderente di risarcire l'Azienda Sanitaria Provinciale del danno subito.

L'ASP, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- in caso di frode nella fornitura;
- in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due contestazioni scritte;
- in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'ASP.;

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ASP.

Alle Aziende Sanitarie Provinciali sono demandati i compiti di periodica verifica, sistematica o a campione, sugli esercizi convenzionati che erogano prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR e sull'attività di erogazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

Art. 11

Durata

La presente convenzione decorre dal 1° LUGLIO 2018 ed ha una validità di anni.2.rinnovabile.

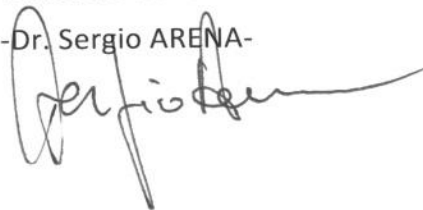
Letto, approvato e sottoscritto

Crotone 13 LUG. 2018

Azienda Sanitaria Provinciale

Il Direttore Generale

-Dr. Sergio ARENA-



...

BIRIKKINI SAS

IL TITOLARE

Peluso Cladinoro

